



ISTITUTI SCOLASTICI
“I CARISSIMI”
Santa Maria Capua Vetere

Via Tari , 49- 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) Tel. + 0823898177 e fax0823848610 e-mail iervolinoicarissimi@gmail.com

ISTITUTO PROFESSIONALE

Indirizzo: Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

ISTITUTO TECNICO AGRARIA

Indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria- Articolazione: Viticoltura ed enologia

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL COORDINATORE DIDATTICO

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;

“il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità delle seguenti materie:

- a) **Adozione del regolamento interno d'istituto, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita della medesima(..);**

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

ART 8:

” il ministro della pubblica istruzione, definisce per i diversi tipi di indirizzi di studio:

punto 1 di cui lettere:

- a) Gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) Gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti formativi;

punto 3

“ nell'integrazione è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola secondaria superiore

Punto 4

“ si tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate , della necessità di gestire efficaci azioni di continuità e di orientamento , delle esigenze espresse dalle famiglie, dai contesti sociali, culturali del territorio

Art 9

Punto 1

“le istituzioni scolastiche, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale e sociale. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore ai propri alunni;

VISTO il DPR 249 del 1998; (allegato)

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal Collegio dei Docenti del 04.09.2023

EMANA il presente Regolamento che intende fornire precise indicazioni a carattere vincolante, sugli aspetti della vita scolastica.

INDICE

PARTE I: ALUNNI:.....Pag.4

Sezione I - Norme generali

- Premessa
- Art. 01 - Diritti e doveri
- Art. 02 - Diritto di trasparenza nella didattica
- Art. 03 - Divieto di fumo
- Art. 04 - Privacy
- Art. 05 - Uso degli spazi esterni
- Art. 06 - Accesso ai locali scolastici
- Art. 07 - Custodia effetti personali
- Art. 08 - Responsabilità materiale
- Art. 09 - Utilizzo del servizio di ristoro e anniversari in classe
- Art. 10 - Utilizzo dei servizi igienici
- Art. 11 - Uso del telefono
- Art. 12 - Uso delle aule speciali
- Art. 13 - Decoro personale

Sezione II - Frequenza scolastica

- Art. 14 - Frequenza, ritardi e assenze
- Art. 15 - Uscite anticipate
- Art. 16 - Uscite anticipate autorizzate

Sezione III - Norme disciplinari

- Art. 17 - Norme di disciplina
- Art. 18 - Schema di regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti
- Art. 19 - Regolamento di disciplina: Carattere e finalità
- Art. 20 - Comportamenti sanzionabili
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Attività a favore della comunità scolastica
- Art. 23 - Visite guidate e Sanzioni disciplinari
- Art. 24 - Organi competenti a irrogare le sanzioni
- Art. 25 - Modalità di irrogazione delle sanzioni
- Art. 26 - Procedure

Sezione IV - Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

- Art. 27 - Uscite didattiche

Sezione V- Sicurezza

- Art. 28 - L'emergenza
- Art. 29 - Obblighi degli alunni
- Art. 30 - Comportamenti da adottare in caso di infortuni

Sezione VI - Regolamento di utilizzo della palestra

- Art. 31 - Accesso alle palestre*
- Art. 32 - Spostamenti da e per le aule*
- Art. 33 - Abbigliamento*
- Art. 34 - Oggetti personali*
- Art. 35 - Attrezzatura*
- Art. 36- Comportamento*
- Art. 37 - Astensioni dalle attività*
- Art. 38 - Utilizzo delle strutture*

PARTE II: GENITORI:.....Pag.12

- Art. 39 - Generalità
- Art. 40 - Accesso e sosta
- Art. 41 - Accesso dei genitori nei locali scolastici

- Art. 42 - Comunicazioni docenti - genitori
- Art. 43 - Informazione sul Piano dell'offerta formativa
- Art. 44 - Rapporti Scuola - Famiglia
- Art. 45 - *Rapporti con la dirigenza scolastica*

APPENDICE

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998, n. 249)

- Art. 1 - Vita della comunità scolastica
- Art. 2 - Diritti
- Art. 3 - Doveri
- Art. 4 - Disciplina
- Art. 5 - Impugnazioni
- Art. 6 - Disposizioni finali

Parte 1-ALUNNI

Sezione I - Norme generali

Premessa

La scuola è un luogo di formazione ed educazione della persona che si attuano attraverso lo studio ed il confronto democratico di tutte le sue componenti: Coordinatore Didattico, docenti, allievi, personale amministrativo ed ausiliario, genitori.

Il regolamento di istituto, pertanto, non ha alcun carattere repressivo, ma vuole rendere esplicite alle sopraindicate componenti quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell'istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.

La partecipazione degli studenti alla vita democratica della scuola avviene nel rispetto della legislazione generale vigente e del Regolamento d'Istituto che sono previsti rispettivamente dal D.L. 297/94 e dal D.P.R. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

Art. 01 - Diritti e doveri

Gli alunni hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli n. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24/06/98.

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Coordinatore Didattico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono a se stessi, consono ad una convivenza civile.

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. Saranno puniti tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che all'esterno.

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni e/o delle parti comuni dell'istituto.

Art. 02 - Diritto di trasparenza nella didattica

L'alunno ha diritto di partecipare attivamente e in modo responsabile alla vita della scuola. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.

La valutazione orale deve essere *“trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”* (art. 2 comma 4 “Statuto delle studentesse e degli studenti”).

Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze.

In accordo con le classi definiscono la distribuzione delle verifiche, curando di evitare, quando possibile, anche in relazione all'orario settimanale, prove orali e scritte.

Art. 03 - Divieto di fumo

Ai sensi della legge 584 dell' 1.11.1975, è vietato fumare nei luoghi pubblici. Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi, è vietato fumare.

Per i trasgressori saranno applicate le norme di legge, (ai sensi del decreto legislativo a norma dell'art. 51 della **legge 16 gennaio 2003, n. 3** e del **REGOLAMENTO attuativo di cui al DPCM 23 dicembre 2003**)

La scuola, nello spirito di tutelare i minori contro l'uso delle sostanze stupefacenti, si riserva la facoltà di richiedere ispezioni da parte degli Organi competenti, compreso l'utilizzo di cani antidroga sia negli spazi esterni che interni della scuola.

Si precisa che il docente responsabile alla sezione antifumo è il prof. Giovanni Casuccio.

Si invitano altresì tutti i docenti a fare in modo che quanto suddetto venga rispettato.

Art. 04 - Privacy

Il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità individuale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati, pertanto, sarà effettuato solo se vi è una specifica necessità, che non possa essere soddisfatta con altri mezzi e il trattamento riguarderà il minimo dei dati necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati, in condizioni di appropriata sicurezza.

I genitori che lasciano dati relativi ai propri figli minorenni, oppure direttamente gli alunni maggiorenni, sono tenuti a leggere la specifica informativa e ad acconsentire all'utilizzo dei dati per fini istituzionali.

Il trattamento dei dati cosiddetti “sensibili” e “giudiziari”, è consentito solo al personale amministrativo debitamente e formalmente incaricato. Tutta la documentazione atta a rilevare tali dati, (certificati medici,

richieste di esonero della religione cattolica, ecc.) quindi, dovrà essere consegnata, esclusivamente a detto personale.

Art. 05 - Uso degli spazi esterni

L'autorizzazione all'utilizzo degli appositi spazi interni al cortile, per la sosta dei ciclomotori degli allievi, è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte del Coordinatore Didattico.

L'autorizzazione, valida per l'anno scolastico in corso, è subordinata al rispetto delle norme di seguito indicate:

- i ciclomotori devono essere posteggiati negli appositi spazi,
- l'ingresso deve avvenire entro 10 minuti prima dell'ingresso degli allievi previsto per le 8,30, a motore spento, in modo da non intralciare l'ingresso degli studenti;

L'istanza ad utilizzare gli spazi interni deve essere presentata, dai genitori (per gli alunni minorenni), corredata da esplicita dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito a danni a persone o cose che potrebbero arrecare, e declinando l'istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito a incidenti e/o furti all'interno degli spazi della scuola, allegando alla richiesta copia di documento di riconoscimento del genitore e dell'assicurazione del mezzo.

Art. 06: Accesso ai locali scolastici

Per la tutela degli alunni e del personale scolastico tutto, l'accesso alla scuola è consentito esclusivamente previa identificazione al personale addetto.

I minori, inoltre, possono essere ritirati dai genitori legittimi o da un delegante dagli stessi per tale compito.

Art. 07- Custodia effetti personali

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore.

Anche durante le ore di educazione fisica, l'alunno deve provvedere autonomamente alla custodia dei propri effetti personali, non potendo la scuola assicurare la dovuta vigilanza.

In ogni caso la scuola non risponde di eventuali furti.

Art. 08 – Responsabilità materiale

Ogni studente è responsabile della pulizia, del decoro dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola mette a disposizione degli studenti.

In caso di mancato rispetto delle norme basilari inerente la pulizia dei locali scolastici, di guasti al materiale o alle suppellettili della scuola per incauto uso da parte degli alunni o in caso di non rispetto dei locali, delle cose e delle attrezzature, dei distributori self service, si provvederà con sanzioni disciplinari a responsabile/i.

Art. 09 – Utilizzo del servizio di ristoro e anniversari in classe

L'uso del servizio di ristoro è consentito dalle 10.15 in poi e per il tempo strettamente necessario all'erogazione del prodotto. Non è ammesso di consumare gli stessi nei corridoi o negli spazi comuni.

E' tassativamente vietato, consumare bevande alcoliche.

Art. 10 - Utilizzo dei servizi igienici

E' consentito agli alunni uscire per fruire dei servizi igienici **due sole volte** nel corso della mattinata e **mai prima delle ore 10.00**, previa richiesta al docente in servizio. Sono assolutamente da evitare le uscite durante l'ultima ora di lezione.

I docenti autorizzeranno gli alunni ad uscire **UNO ALLA VOLTA**. In caso di uscite senza permesso, oppure durante i cambi d'ora, o se gli alunni escono in numero superiore ad uno, gli insegnanti **SONO TENUTI** ad assumere iniziative sanzionatorie disciplinari, così come annoteranno le eventuali uscite al di fuori delle fasce consentite, nonché le ripetute richieste.

Resta inteso che al di fuori di tale intervallo è consentito, in via eccezionale, autorizzare l'utilizzo dei servizi.

Si rimarca il carattere di eccezionalità dell'evenienza e come tale, pertanto, essa non può rappresentare una consuetudine.

Sembra superfluo far presente che è possibile far uso dei servizi in qualsiasi momento per particolari condizioni fisiche, che dovranno essere debitamente documentate mediante certificazione medica.

Responsabili della sorveglianza dei servizi igienici sono i collaboratori scolastici di piano, ai quali bisogna riferirsi per l'apertura degli stessi al di fuori dell'orario consentito.

Art. 11 - Uso del telefono

Il rapporto con le famiglie è assicurato costantemente dal telefono della scuola, pertanto si consiglia di non portare a scuola il telefonino. In ogni caso essi devono essere spenti durante la permanenza ai locali scolastici, in quanto è fatto divieto di utilizzo durante le ore di lezione.

L'uso inappropriato dello stesso durante le attività scolastiche comporterà la richiesta da parte dell'insegnante alla deposizione in apposite custodie. Il rilascio avverrà a fine lezione.

E' severamente vietato l'uso del telefonino per riprese video durante l'attività scolastica.

Si precisa che per la condivisione e pubblicazione delle immagini e/o video delle attività didattiche svolte durante l'orario scolastico l'istituto ha precedentemente richiesto l'autorizzazione ai genitori mediante un modulo opportunamente rilasciato al singolo allievo.

Resta inteso che la scuola non si assume alcuna responsabilità in merito a smarrimento o sottrazioni.

Art. 12 - Uso delle aule speciali

Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. Alle aule speciali possono accedere solo se accompagnati dall'insegnante e in possesso della divida pertinente al rispettivo indirizzo di studi.

Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, una postazione in laboratorio assegnata con le procedure stabilite dai docenti responsabili dei laboratori.

Il responsabile incaricato al rispetto dell'ordine delle aree laboratoriali, del cortile interno, del giardino e dell'annesso orto è il prof. Giovanni Casuccio.

Art. 13 - Decoro personale

La scuola è anche e soprattutto luogo elettivo del buon gusto e pertanto esige il decoro personale e la sobrietà negli atteggiamenti e nell'abbigliamento.

Sezione II – Frequenza scolastica

Art. 14 – Frequenza ,ritardi e assenze

L'orario di ingresso e di uscita dall'edificio scolastico è regolato di anno in anno dal Collegio dei Docenti. L'ingresso agli alunni è consentito entro il limite dell'inizio dell'orario regolare delle lezioni.

Gli alunni sono pertanto invitati a recarsi in aula entro le 8.30. Oltre tale orario, per motivi documentabili e nel limite dell'eccezionalità, gli alunni saranno ammessi in classe solo dal Coordinatore Didattico e/o dai suoi Collaboratori il prof. Giovanni Casuccio

I docenti dovranno essere presenti a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni al fine di garantirne la sicurezza in ingresso degli allievi.

Si precisa che i docenti sono responsabili dell'ordine in aula e hanno il dovere di NON LASCIARE LA CLASSE INCUSTODITA e quindi di attendere l'arrivo del docente successivo per un massimo di 10 min. Qualora lo stesso non arrivi, per consentire il prosieguo dell'attività didattica il docente dovrà incaricare il collaboratore scolastico al controllo dell'aula che, in caso di ritardo prolungato, provvederà ad avvisare la segreteria didattica.

I docenti sono tenuti a riportare sul registro di classe il ritardo entro le ore 10:00. al seguito di tale orario sarà il Coordinatore didattico e/o i rispettivi suoi Collaboratori ad autorizzarne l'ingresso.

Fanno ovviamente eccezione tutti gli alunni che hanno presentato regolare richiesta di permesso in entrata o in uscita alla segreteria didattica.

In caso di assenze collettive prive di motivazioni, i genitori, avvertiti devono dichiarare di esserne a conoscenza.

Art. 15 - Uscite anticipate

Le uscite anticipate sono concesse previa richiesta motivata e documentabile da presentarsi entro il giorno precedente in segreteria. Sono permesse cinque uscite anticipate durante l'anno scolastico.

Qualora l'istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nelle ultime ore, sarà consentita l'uscita anticipata delle classi interessate, **mai prima della fine della quinta ora di lezione**, a condizione che si preavisino le famiglie.

In caso di indisposizione di un alunno, l'ufficio di segreteria o gli insegnanti informeranno immediatamente la famiglia affinché provveda a ritirare il proprio figlio. OGli addetti al pronto soccorso presenti a scuola possono prestare le prime cure se certi che non siano controproducenti o dannose. In caso di particolare gravità (malori o incidenti) sarà cura del Coordinatore Didattico e/o dei suoi collaboratori, degli insegnanti presenti, degli ausiliari, accompagnare l'alunno al pronto soccorso anche tramite il soccorso pubblico.

Art. 16- Uscite anticipate autorizzate

Gli alunni minorenni possono essere autorizzati all'uscita anticipata solo se ritirati dai propri genitori, dai tutori legali o da chi presenti una regolare delega dei genitori.

Gli alunni maggiorenni possono richiedere un permesso di uscita anticipata solo alla fine della terza ora di lezione.

Sezione III – Norme disciplinari

Art. 17 - Norme di disciplina

Per tutti coloro che ostacolano la collaborazione costruttiva all'interno della comunità scolastica sono previste sanzioni.

Il primo grado dell'azione disciplinare nei confronti degli alunni, consiste nell'ammonizione verbale o scritta (nota sul registro).

Proprio perché non costituisce di per sé una vera e propria sanzione, ma solo un richiamo, questa può essere comminata dal singolo docente.

L'azione disciplinare si esplicherà tenendo conto della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni.

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.

La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dal richiamato Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998.

Art. 18 - Schema di regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare. Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Art. 19 - Regolamento di disciplina: carattere e finalità

Le norme del Regolamento di disciplina si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249/98).

La responsabilità disciplinare è personale.

Le sanzioni disciplinari, da applicare per ogni comportamento o categoria di comportamenti individuati come illeciti, devono svolgere una funzione emendatrice e educativa, nonché rispondere, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno morale e/o materiale cagionato.

Le sanzioni possono essere solo temporanee e comunque commisurate alla gravità del comportamento illecito.

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica non può superare 3 giorni.

In ogni caso è consentita l'iscrizione dello studente allontanato presso altro istituto.

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento possono sempre essere convertite, su richiesta dello studente o su un'iniziativa dell'organo competente, in attività a favore della comunità scolastica e/o finalizzate alla riparazione del danno cagionato.

Art. 20 - Comportamenti sanzionabili

L'istituzione scolastica, richiamandosi ai doveri degli studenti che l'art. 3 dello Statuto indica al fine di promuovere e favorire nella comunità scolastica il senso di responsabilità, di collaborazione e di solidarietà., individua come illeciti i seguenti comportamenti:

- a)** comportamento che disturba il regolare svolgimento della lezione;
- b)** mancata osservanza delle disposizioni organizzative, di sicurezza e dei regolamenti interni;
- c)** disturbo delle attività didattiche e/o comportamenti intolleranti o irrispettosi od offensivi nei confronti del Coordinatore Didattico, dei docenti, del personale ATA, degli studenti stessi o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico. Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri;
- d)** fatti che turbano gravemente il regolare andamento della scuola e che possono anche configurarsi secondo alcune tipologie di reato (minacce, offese, lesioni gravi danni vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti).

e) comportamenti che pongano in pericolo la sicurezza propria ed altrui. Incuria, manomissione e danneggiamento delle strutture, delle apparecchiature, dei sussidi didattici, dei dispositivi di sicurezza e di ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola.

E' tassativamente vietato portare a scuola oggetti che possono ferire o compromettere l'incolumità altrui, pertanto il solo possesso di oggetti quali armi (anche giocattolo), coltelli, temperini, oggetti esplosivi e ogni altro oggetto giudicato pericoloso, comporta l'immediato allontanamento dalla comunità scolastica da parte del Coordinatore Didattico o suo delegato.

Art. 21 - Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti di cui alle lettere a), b), c), d), e), sono riportate nel quadro sinottico che segue:

Art. 40 Lett.	MANCANZE	SANZIONI	Sanziona il:
a	Comportamento che disturba il regolare svolgimento della lezione;	Ammonizione scritta sul registro di classe con apposita nota disciplinare. Dopo tre note: Convocazione della famiglia Annotazione sul verbale del Consiglio di classe COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola (svolgimento di attività di studio e di ricerca, pulizie, biblioteca o altro) stabiliti da chi commina la sanzione	Docente
	Reiterazioni dei comportamenti relativi alle infrazioni precedenti	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino ad un massimo di 3 giorni. COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione;	Coordinatore Didattico e Consiglio di Classe completo nelle sue componenti
b	Mancata osservanza delle disposizioni organizzative, di sicurezza e dei regolamenti interni;	Sospensione dalle lezioni: da 1 a 5 giorni in relazione alla gravità del danno Risarcimento danni COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione; riparazione del danno (pagamento o lavoro).	Coordinatore Didattico e Consiglio di Classe completo nelle sue componenti
	Mancata osservanza dei doveri inerenti la pulizia della classe e dei locali scolastici	Ammonizione scritta sul registro di classe con apposita nota disciplinare COMMUTAZIONE Lavori atti al ripristino delle condizioni precedenti o pagamento dell'ammontare orario.	Docente
c	Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche e/o comportamenti intolleranti o irrispettosi od offensivi nei confronti del Coordinatore Didattico, dei docenti, del personale ATA, degli studenti stessi o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico. Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri.	Annotazione sul registro di classe Convocazione della famiglia Sospensione dalle lezioni: da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità del comportamento assunto Annotazione sul verbale del Consiglio di classe. Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 3 giorni. COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione;	Sanziona il: Coordinatore Didattico e il Consiglio di Classe completo nelle sue componenti
d	Fatti che turbano gravemente il regolare andamento della scuola e che possono anche configurarsi secondo alcune tipologie di reato (minacce, offese, lesioni gravi danni vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti).	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino ad un massimo di 3 giorni e, nelle ipotesi più gravi, con possibilità di allontanamento della scuola fine al permanere della situazione di "pericolo" COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione; riparazione del danno (pagamento o lavoro)	Sanziona il: Coordinatore Didattico e il Consiglio di Classe completo nelle sue componenti

e	Comportamenti che pongano in pericolo la sicurezza propria ed altrui. Incuria, manomissione e danneggiamento delle strutture, delle apparecchiature, dei sussidi didattici, dei dispositivi di sicurezza e di ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino ad un massimo di giorni 15 e, nelle ipotesi più gravi, con possibilità di allontanamento della scuola fine al permanere della situazione di "pericolo". COMMUTAZIONE Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione; riparazione del danno (pagamento o lavoro).	Sanziona il: Coordinatore Didattico e il Consiglio di Classe completo nelle sue componenti
	Gravi o recidive	Se lo studente abbia commesso un reato perseguibile d'ufficio e sempre che il suo ritorno a scuola possa costituire un pericolo per l'incolumità delle persone o sussistano condizioni di accertata incompatibilità ambientale: allontanamento dalla scuola.	Sanziona il: Coordinatore Didattico e il Consiglio di Classe completo nelle sue componenti

Art. 22 - Attività a favore della comunità scolastica

E' in facoltà dello studente richiedere l'applicazione di misure alternative all'allontanamento dalla scuola mediante l'assolvimento di attività a favore della comunità scolastica. Sulla richiesta decide il consiglio di classe che aveva comminato la sanzione disciplinare dell'allontanamento.

Il principio della riparazione del danno vale anche nel caso di danneggiamenti alle strutture, che avvengano senza individuare i responsabili. I soggetti coinvolti (classe/l'insieme degli studenti dell'Istituto) sono tenuti alla riparazione.

La commutazione in attività a favore della scuola della pena è possibile solo con il consenso dell'interessato. Tali attività individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura. Esse possono consistere nello svolgimento di compiti amministrativi assistiti dal personale di segreteria, nel riordino di materiali di laboratorio di archiviazione e fascicolazione. di sostegno alle attività della biblioteca, dell'orto didattico. Tale elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo.

Art. 23 - Visite guidate e Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che possono determinare l'eventuale esclusione dalla partecipazione dalle uscite didattiche e dai viaggi d'istruzione ed eventi didattici organizzati fuori sede.

Art. 24 – Organi competenti a irrogare le sanzioni

La sanzione prevista dal comma 1 e 2 dell' **art. 34** è irrogata dal docente nella cui ora di servizio si è verificato l'illecito e/o dal Coordinatore Didattico.

Le sanzioni di cui al comma 2 ,3 4 e 5 dell' **art. 34** sono comminate dal Coordinatore Didattico e dal consiglio di classe.

La sanzione risarcitoria è richiesta dal Coordinatore didattico in seguito a relazione del docente nel cui orario di servizio si è verificato il danno.

Art. 25 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

Il Consiglio di Classe per irrogare le sanzioni viene convocato entro due giorni dal Coordinatore Didattico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Il Collegio dei Docenti per irrogare la sanzione viene convocato dal Coordinatore Didattico su richiesta del Consiglio di Classe.

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:
- verbalmente o per iscritto.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso, verbalizzate dai docenti presenti in aula nel giorno dell'illecito.

- Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Coordinatore Didattico. In essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Art. 26 - Procedure

Nessuna sanzione può essere comminata senza che prima sia sentito l'alunno, assistito da chi esercita la patria potestà, in merito ai fatti che gli sono contestati.

Il provvedimento disciplinare è irrogato secondo la seguente procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità:

- L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente rileva ad un alunno, anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente interessato o al Coordinatore Didattico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe, insieme alle giustificazioni dell'allievo.

Negli altri casi, il Coordinatore Didattico convoca l'alunno e, presa nota delle giustificazioni addotte, provvede alla convocazione dei Genitori o a inviare alla famiglia l'ammonimento scritto.

In caso di urgenza o di particolare gravità o di casi che possono riguardare fatti di bullismo e/o che possono comportare l'incolumità di terzi, il Coordinatore Didattico, consultati i Docenti Collaboratori, può irrogare i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni, compreso l'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.

Sezione IV - Uscite didattiche.

Art. 27 – uscite didattiche (organizzazione di eventi fuori sede)

Le attività scolastiche esterne costituiscono un momento indispensabile per favorire esperienze personali, oltre che occasione di effettiva socializzazione. Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola. Inoltre esse, coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun ambito disciplinare, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, devono mirare alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.

Per ogni uscita deve essere individuato un docente referente responsabile del gruppo a cui gli alunni e gli accompagnatori devono riferirsi ed a cui sono delegate specifiche responsabilità.

Gli alunni minori possono partecipare alle uscite didattiche solo se muniti dell'autorizzazione scritta dei genitori.

Per gli eventi o le attività extracurricolari verranno selezionati gli alunni meritevoli, ovvero coloro che si distinguono per carriera scolastica, frequenza assidua, comportamento idoneo alla comunità scolastica e sarà cura del Consiglio di classe e del Coordinatore didattico stabilirne la selezione.

Sezione V- Sicurezza

Art. 28 - L'emergenza

In caso di emergenza gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento adeguato ai procedimenti previsti dal Piano di evacuazione dell'Istituto e a mantenere le proprie postazioni all'esterno dell'edificio scolastico, sotto la vigilanza dei docenti e insegnanti interessati in attesa di essere prelevati dai propri genitori.

Per la sicurezza scolastica l'Istituto ha elaborato un Piano di evacuazione per eventuali situazioni di emergenza.

Nelle piante dei diversi piani saranno opportunamente indicate tutte le vie di fuga nonché i luoghi sicuri in cui possono trovare rifugio gli occupanti della scuola (cortili interni o esterni, ecc.)

Art. 29 - Obblighi degli alunni

Per prevenire rischi potenziali per la propria sicurezza e salute gli alunni devono ottemperare ai seguenti obblighi:

- Non correre nei corridoi, per le scale, nei laboratori, ecc.
- Non spiccare salti dai gradini delle scale
- Non ingombrare con oggetti inutili i pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le uscite e le scale
- Non sporgersi dalle finestre
- Non manomettere gli estintori
- Non rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori
- Non togliere o superare i dissuasori che bloccano il passaggio in aree pericolose
- In ogni aula, inoltre è esposto il piano di evacuazione dell'edificio a cui tutti gli operatori si devono attenere in caso di emergenza.

Art. 30- Comportamenti da adottare in caso di infortuni

Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche lieve, al Coordinatore Didattico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci.

Se l'infortunio avviene durante lo svolgimento di eventi didattici fuori sede: recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della

segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi; al rientro, consegnare in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.

Sezione VI – Regolamento di utilizzo della palestra

Art. 31- Accesso alle palestre e al campo sportivo

L'accesso degli alunni alla palestra è consentito solo in presenza del proprio insegnante di educazione fisica e alle persone espressamente autorizzate dal Coordinatore didattico.

Art. 32- Spostamenti da e per le aule

Al suono della campana gli alunni si recano in palestra o in campo il più sollecitamente possibile, provvedendo a cambiarsi in tempi brevi; al termine della lezione gli alunni si recheranno negli spogliatoi per cambiarsi e rientrare poi celermente nella propria aula.

Art. 33 – Abbigliamento

Gli alunni devono indossare tuta e/o pantaloncini e maglietta, calzando scarpe da ginnastica diverse da quelle eventualmente indossate prima di entrare in palestra. Agli alunni sprovvisti di adeguato abbigliamento, non è consentita alcuna attività. Gli alunni esonerati dalla lezione pratica sono comunque tenuti ad indossare un abbigliamento idoneo, con particolare riferimento all'utilizzo di scarpe da ginnastica.

Art. 34 - Oggetti personali

Borse, zaini, vestiti vanno lasciati negli spogliatoi anche dagli alunni esonerati dalla lezione pratica. E' opportuno non lasciare valori e documenti negli spogliatoi. Gli oggetti di valore (cellulari, portafogli, orologi...) possono essere portati in palestra e depositati in un unico apposito contenitore (zainetto, sacchetto) eventualmente predisposto a cura degli alunni.

Art. 35 - Attrezzatura

E' assolutamente vietato utilizzare la palestra ed i suoi attrezzi in assenza dell'insegnante di educazione fisica. Gli alunni devono utilizzare l'attrezzatura solamente sotto il controllo e seguendo le indicazioni dell'insegnante.

Sono altresì tenuti a collaborare con l'insegnante per spostare e/o riporre i diversi attrezzi prima e dopo l'utilizzo.

Art. 36 - Comportamento

Non è consentito lasciare la palestra o allontanarsi dai campi esterni, dove eventualmente è in corso la lezione, senza l'autorizzazione del proprio docente. Durante la lezione non è consentito intrattenersi negli spogliatoi oltre il tempo strettamente necessario, né recarsi in altri locali.

Art. 37 – Astensioni dalle attività

Gli alunni possono solo occasionalmente non partecipare al lavoro pratico e, se richiesta dall'insegnante, dietro presentazione di una giustificazione scritta firmata da un genitore. Gli alunni che presentino invece problemi di salute che impediscano loro la frequenza attiva alle lezioni per un lungo periodo, devono presentare al Dirigente scolastico domanda di esonero (anche parziale), allegando certificato medico. In entrambi i casi gli alunni parteciperanno comunque alle lezioni, tramite: prelievo e/o riconsegna del materiale, compiti di controllo, assistenza, arbitraggio o referto di gara, giudice o infine, in ogni caso, collaboratore dell'insegnante.

Art. 38 – Utilizzo delle strutture

Al fine di consentire un corretto svolgimento delle attività didattiche ed un appropriato utilizzo degli spazi e delle attrezzature, è di norma consentito l'uso contemporaneo della palestra a massimo due classi. Un adeguato turno di rotazione predisposto a cura degli stessi docenti di Educazione Fisica, garantirà alle classi pari opportunità di utilizzo delle strutture.

PARTE 2-GENITORI

Art. 39 - Generalità

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di:

- trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;

- stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;

- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;

- partecipare con regolarità alle riunioni previste;

- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;

- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;

- sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa.

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione.

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e, se possibile, con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.

Art. 40- Accesso e sosta

I genitori degli alunni minorenni, per il parcheggio dei motorini devono inoltrare formale richiesta di autorizzazione al Coordinatore didattico, con dichiarazione di responsabilità e degli obblighi d'uso che i genitori, per i minorenni, devono sottoscrivere per ottenere l'autorizzazione.

Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi.

I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi. Questi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola.

In casi di emergenza, di comportamenti non prudenti o di difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

Art. 41 - Accesso dei genitori nei locali scolastici

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche.

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti gli alunni.

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.

Art. 42 - Comunicazioni docenti - genitori

Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui, su appuntamento, con i genitori e con gli alunni maggiorenni.

Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, in caso di necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle interperiodali, accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi.

Art. 43 - Informazione sul Piano dell'offerta formativa

All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.

Le attività didattiche extracurricolari saranno organizzate secondo i ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutti.

Art. 44 - Rapporti Scuola - Famiglia

I Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal CDI, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.

E' garantito un incontro collettivo, all'inizio dell'anno, con i docenti delle classi prime per illustrare ai genitori degli alunni nuovi iscritti le finalità, gli obiettivi, l'organizzazione della scuola e ogni altra informazione utile. Il Dirigente scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. Gli incontri generali Scuola - Famiglia vengono programmati per quanto riguarda il numero e le date di effettuazione dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta di Programmazione, non potranno tuttavia mai essere in numero inferiore a due e mai meno di uno per quadrimestre.

I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo docente - genitori, si svolge in un'ora alla settimana fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei Docenti, in modo da favorire la concentrazione di quanti più docenti possibile nello stesso giorno della settimana per la stessa classe, così da limitare il disagio dei genitori.

I Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il coordinatore del Consiglio di Classe e l'Ufficio della Segreteria Didattica, le famiglie in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi, al fine di ricercare insieme le opportune soluzioni mirate ad un recupero anche con insegnamento individualizzato.

Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze. In ogni caso dovrà essere fatta salva la tempestività delle comunicazioni.

Art. 45 - Rapporti con la dirigenza scolastica

L'Ufficio di Presidenza, nella persona del Coordinatore didattico o e dei suoi Collaboratori è sempre a disposizione dei genitori e degli alunni per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine didattico, organizzativo e logistico.

Il Dirigente scolastico riceve il pubblico almeno due giorni la settimana nelle ore stabilite nell'ambito della propria programmazione e, per esigenze particolarmente urgenti, anche fuori delle ore prestabilite.

APPENDICE

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Modificato ed integrato dal

DPR 21 Novembre 2007, n. 235

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.**
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.**
- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.**
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.**

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.